Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 24 giugno 1925** — **Numero 145**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 1° del vol. IV - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1231.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 870.
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

E' altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

E' continuata al Ministro per le finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

Art. 3.

E' data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.		
Entrata	L.	17,394,625,620.77
Spesa	»	17,216,755,325.10
Avanzo effettivo . +	L.	177,870,295.67
Costruzione di strade ferrate.		
Entrata	L.	250,000,000.—
Spesa	»	250,000,000.—
	L.	—
Movimento di capitali.		
Entrata	L.	1,236,970,331.74
Spesa	»	1,290,349,516.03
Eccedenza passiva . —	L.	53,379,184.29
Partite di giro.		
Entrata	L.	62,669,204.65
Spesa	»	62,669,204.65
	L.	—
Riassunto generale.		
Entrata	L.	18,944,265,157.16
Spesa	»	18,819,774,045.78
Avanzo finale . +	L.	124,491,111.38

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione dell'entrata

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	5,000,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,500,000 —
3	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,058,000 —
4	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 —
5	Provento spettante allo Stato sul prodotto delle foreste delle nuove Provincie	3,000,000 —
6	Proventi delle miniere erariali nelle nuove Provincie	12,690,000 —
7	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	28,175 —
8	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,600,000 —
9	Proventi dei beni del demanio pubblico	23,500,000 —
10	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	520,000 —
11	Redditi patrimoniali di Enti morali amministrati dal demanio	1,050,000 —
12	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
13	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 —
14	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	2,000 —
15	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	1,000,000 —
16	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	412,359.82
17	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	20,000 —
18	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	20,000,000 —
19	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
20	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	346,000 —
21	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
		86,926,534.82
	CONTRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
22	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 —
23	Imposta sui fabbricati	280,000,000 —
24	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,800,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
25	Contributo del centesimo di guerra	30,000,000 —
26	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 —
27	Contributo personale straordinario di guerra	*per memoria*
28	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	*per memoria*
29	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni	*per memoria*
30	Imposta complementare sui redditi	200,000,000 —
31	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	250,000,000 —
32	Imposta straordinaria sul patrimonio	800,000,000 —
33	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 —
34	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle Provincie e dai Comuni	30,000,000 —
35	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del R decreto 7 giugno 1920 n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n 1178	60,000,000 —
		4,671,500,000 —
	Tasse sullo scambio delle ricchezze in amministrazione del Ministero delle finanze.	
36	Tasse di successione	100,000,000 —
37	Tasse di manomorta	15,000,000 —
38	Tasse di registro	740,000,000 —
39	Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari	550,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
40	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	160,000,000 —
41	Tasse ipotecarie	120,00,000 —
42	Tasse sulle concessioni governative	105,000,000 —
43	Tasse sui velocipedi	16,200,000 —
44	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	80,000,000 —
45	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	50,000,000 —
46	Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti termali (R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3276)	9,000,000 —
47	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	12,000,000 —
48	Tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1ª e 2ª categoria (R. decreto 30 dicembre 1923, n 3274)	35,000,000 —
49	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 —
50	Tassa di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (R decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	3,000,000 —
51	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
52	Tassa di bollo sugli scambi	750,000,000 —
53	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254.	26,200,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
54	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	36,000,000 —
55	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 —
56	Tassa di circolazione sui biglietti degli istituti di emissione	80,000,000 —
		2,905,130,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
57	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	475,000,000 —
58	Imposta sulla fabbricazione della birra	70,000,000 —
59	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	5,000,000 —
60	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	6,000,000 —
61	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,100,000,000 —
62	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	6,500,000 —
63	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	7,000,000 —
64	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	1,000,000 —
65	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi d'accensione surroganti i fiammiferi (legge 6 marzo 1910, n. 83)	*per memoria*
66	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54	450,000 —
67	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	115,000,000 —
68	Imposta sulla fabbricazione dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato	30,000,000 —
69	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 —
70	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	5,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
71	Imposta sul consumo del caffè	285,000,000 —
72	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	450,000,000 —
73	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	100,000,000 —
74	Dazio sull'importazione del grano	*per memoria*
		2,691,950,000 —
	Monopoli industriali.	
75	Tabacchi	2,950,000,000 —
76	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	880,000 —
77	Sali	171,000,000 —
78	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	100,000,000 —
		3,221,880,000 —
	Chinino dello Stato.	
79	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 —
	Lotto.	
80	Lotto e tassa sulle tombole	400,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.	
81	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato	110,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
82	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	16,000,000 —
		126,000,000 —
	Tasse sugli affari	
	in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
83	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	30,000,000 —
	PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI E TELEFONICI.	
84	Poste — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	540,000,000 —
85	Poste — Proventi del servizio vaglia postali	25,000,000 —
86	Poste — Proventi derivanti dalla pubblicità in concessione ai privati (art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356)	1,000,000 —
87	Poste — Proventi del servizio dei conti correnti ed assegni postali	500,000 —
88	Telegrafi	145,000,000 —
89	Proventi radiotelegrafici	1,500,000 —
90	Telefoni — Canoni dovuti da concessionari di reti urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per linee private — Proventi vari — Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche interurbane — Rimborso dai concessionari per le spese sostenute dall'Amministrazione per collaudi di materiali degli impianti telefonici	155,000,000 —
		868,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
91	Tasse di pubblico insegnamento	60,000,000 —
92	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	1,000,000 —
93	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,300,000 —
94	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	7,000,000 —
95	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705	10,000,000 —
96	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	*per memoria*
97	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	1,600,000 —
98	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	5,000,000 —
99	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	*per memoria*
100	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
101	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (art. 90 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	50,000 —
102	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	*per memoria*
103	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 —
104	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055; R. decreto 3 giugno 1920, n. 862; R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, che approva il regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862; R. decreto 22 febbraio 1923, n. 680; R. decreto 22 febbraio 1923, n. 681; R. decreto 29 luglio 1923, n. 1843; R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2569; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2570; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2583; R. decreto 6 gennaio 1924, n. 32; R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 742 e R. decreto 22 maggio 1924, n. 743	6,900,000 —
105	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 —
106	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 —
107	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
108	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle Provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	1,700,000 —
100	Ricavo della vendita della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, degli atti del Governo e delle pubblicazioni dello Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 —
110	Proventi delle carceri	20,000,000 —
111	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 15 luglio 1896, n. 314, e art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	17,000 —
112	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto di Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati	710,000 —
113	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	270,000 —
		119,591,000 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
114	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	14,470,103.20
115	Rimborso da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'Officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e R. decreto 17 aprile 1921, n. 796)	1,000,000 —
116	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie	239,902,305.35
117	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
118	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.	291,559.55
119	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996	51,400,400 —
120	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, ai sensi degli articoli 147 e 156 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore	15,000,000 —
121	Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (R. decreto 11 marzo 1923, n. 685)	11,160,405 —
122	Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	9,541,555 —
123	Concorsi delle Provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685; 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	6,626,214 —
124	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	849,722.67
125	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685; 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,497,310 —
126	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	348,260 —
128	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	*per memoria*
129	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'arma e dell'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, numero 2379	*per memoria*
130	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,014,210 —
131	Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 —
132	Contributo a carico delle Provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 —
133	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 —
134	Contributo a carico delle Provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	20,000,000 —
135	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	100,000 —
136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	28,275,000 —
137	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	4,275,832.50
138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 —
139	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale	3,487,037 —
140	Contributi agli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
		417,859,639.92

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
	ENTRATE DIVERSE.	
141	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 —
142	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	100,000,000 —
143	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	6,000,000 —
144	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . . .	1,500,000 —
145	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2367	32,000,000 —
146	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	100,000 —
147	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti	75,000 —
148	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere o per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	350,000 —
149	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali	5,000 —
150	Proventi e ricuperi di portafoglio	per memoria
151	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261; 23 dicembre 1906, n. 638; 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 —
152	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca o con certificati degli istituti di emissione	750,000,000 —
153	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 —
154	Interessi sulle somme mutuate agli istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	per memoria
155	Interessi sulle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (R. decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,500,000 —
156	Partecipazione dello Stato agli utili degli istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158)	13,874,116.25
157	Proventi dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 dicembre 1908, n. 746, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	600,000 —
158	Proventi ricavati dalla attuazione del nuovo regime delle trazzere di Sicilia, a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1540	per memoria
159	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,600,000 —
160	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	per memoria

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
161	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del corpo Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
162	Ammende applicate al personale postale, telegrafico e telefonico e da devolversi a norma del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza; penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore del fondo speciale di previdenza fra i ricevitori stessi	200,000 —
163	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . . .	2,000,000 —
164	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	*per memoria*
165	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	*per memoria*
166	Tasse d'ingresso nei musei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (art. 3 della legge 21 giugno 1914, n 576)	*per memoria*
167	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,500,000 —
168	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	5,000,000 —
169	Diritti dovuti, giusta l'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	750,000 —
170	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357).	215,000 —
171	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'art. 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . .	500,000 —
172	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (R decreto 11 febbraio 1923, n 357)	*per memoria*
173	Somme versate dai richiedenti di derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161; art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 —
174	Somma dovuta dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera b), dell'articolo 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	52,684.30
175	Somma dovuta al Tesoro dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera a), art. 169 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . .	600,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
176	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, Enti e Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge.	200,000 —
177	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . .	*per memoria*
178	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 .	100,000 —
179	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	10,000,000 —
180	Contributo di beneficenza sull'introito della tassa di soggiorno riscossa dai Comuni (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724)	1,000,000 —
181	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	*per memoria*
182	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	*per memoria*
183	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
184	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 —
185	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	250,000,000 —
186	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . .	10,000,000 —
187	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	170,000 —
188	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse	1,100,000 —
189	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) . .	*per memoria*
190	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
191	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . .	*per memoria*
192	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del Commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
193	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni all'Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	*per memoria*
194	Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie ai sensi della convenzione fra l'Istituto medesimo e l'Azienda dei telefoni dello Stato approvata col decreto Ministeriale 16 febbraio 1920, in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919	*per memoria*
195	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di Enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371	*per memoria*
196	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª - Spese effettive	170,000,000 —
		1,407,211,800.55

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
197	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
198	Rimborso delle quote a carico delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 —
199	Concorsi di Enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 —
200	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei propietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	*per memoria*
201	Concorso dei Comuni e delle Provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
202	Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	*per memoria*
203	Tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 —
204	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	*per memoria*
205	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,020,794.76
206	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333.	150,000 —
207	Concorso degli Enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (articolo 13, lettera c,. della legge 15 luglio 1907, n. 506) . .	1,000 —
208	Concorso di Comuni e di altri Enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255)	375,000 —
209	Concorso di Comuni e di altri Enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (legge 20 marzo 1913, n. 255) . . .	*per memoria*
210	Anticipazioni di Comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	*per memoria*
211	Concorso delle Provincie e dei Comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	*per memoria*
212	Concorso dei Comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei Comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	*per memoria*
213	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	*per memoria*
214	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	10,000 —
215	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'art. 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
216	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
217	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata col decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (4ª delle 40 rate)	10,000 —
218	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
219	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	*per memoria*
220	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	*per memoria*
221	Annualità a carico dei Comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 —
222	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze.	144,130 —
223	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (5ª rata)	1,827,098.48
224	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	*per memoria*
225	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
226	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera b) del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	*per memoria*
227	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli numeri 15 (n. 16) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
228	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
229	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
230	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (2ª delle sette annualità)	488,095.23
		14,376,451.80
	ENTRATE DIVERSE.	
231	Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
232	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
233	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486	150,000 —
234	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702.04
235	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
236	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele, in Roma, nella Regia biblioteca palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, numero 490, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1055, art 1)	*per memoria*
237	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n 1055)	*per memoria*
238	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	3,000,000 —
239	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	*per memoria*
240	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia università di Messina	*per memoria*
241	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	*per memoria*
242	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e art. 1, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	500,000 —
243	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico	90,000 —
244	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a L. 6000 delle provencie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	240,000 —
245	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a L. 6000 nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo (escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria) da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	1,600,000 —
246	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 —
247	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	*per memoria*
248	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'art. 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
249	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di L. 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 324	93,491.64
250	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028; art. 1 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 708)	*per memoria*
251	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a Provincie ed a Comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	*per memoria*
252	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al « deficit » del bilancio del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
253	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
254	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76)	*per memoria*
255	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
256	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
257	Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 —
258	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato.	*per memoria*
259	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo	5,000,000 —
260	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere.	*per memoria*
261	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	*per memoria*
262	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'art. 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	*per memoria*
263	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
264	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
265	Ricuperi da Enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	per memoria
266	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le Terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R decreto 16 febbraio 1923, n. 294	per memoria
267	Somme riscosse dagli Enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a L. 3000, a termini dell'art. 1, lettera c), del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	per memoria
268	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª. (Spese effettive)	75,000,000 —
269	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	per memoria
270	Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	per memoria
271	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	18,000,000 —
272	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	per memoria
273	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	per memoria
274	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al R. decreto 15 settembre 1923, n. 1897.	per memoria
		110,700,193.68
	ALIENAZIONE DI MATERIE CEDUTE DAI GOVERNI DI GERMANIA E D'AUSTRIA A TITOLO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DI GUERRA.	
275	Ricavo dalla alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra a norma dei trattati sottoscritti a Versaglia il 28 giugno 1919 e a San Germano il 10 settembre 1919, approvati rispettivamente coi Regi decreti 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804	300,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
276	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, numero 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	per memoria
277	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.	250,000,000 —
278	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria seconda — Costruzione di strade ferrate	per memoria
		250,000,000 —
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.	
279	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'Asse ecclesiastico	600,000 —
280	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad Enti amministrati.	60,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
281	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	515,000 —
282	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	685,000 —
283	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165; art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319; art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	10,000 —
284	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 —
285	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	*per memoria*
286	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
		2,420,000 —
	ACCENSIONE DI DEBITI.	
287	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	190,000,000 —
288	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261; legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	*per memoria*
289	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
290	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505	777,814,000 —
291	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,294.89
292	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597	100,000,000 —
293	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, numero 1443	6,500,000 —
294	Somma da provvedersi mediante accensione dei debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924, n. 860)	10,000,000 —
295	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
296	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*
297	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c), della legge 31 marzo 1904. n. 140)	*per memoria*

2

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
298	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
299	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905 numero 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscono opere di bonificamento (art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 562. e legge 20 agosto 1921. n. 1177)	30,000,000 —
300	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere prescritte dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107	*per memoria*
301	Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 —
302	Anticipazioni da parte di Comuni e di altri Enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1913, n. 255	*per memoria*
303	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e per la costruzione di nuove linee internazionali (legge 20 marzo 1913, n. 253) (ultima rata)	6,000,000 —
304	Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
305	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (R. decreto 8 aprile 1923, n. 964 (6ª rata)	14,000,000 —
306	Somma da anticiparsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui a società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprendano in Eritrea o in Somalia, senza aiuto finanziario governativo, importanti lavori per adibire a colture industriali terreni di una estensione non inferiore a 3000 ettari. (Art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046; art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 30 luglio 1922, n. 1088, e R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2599) (ultima rata)	9,000,000 —
307	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545	*per memoria*
308	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	*per memoria*
		1,153,690,294.89
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
309	Annualità a carico dei Comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
310	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli istituti di consumo istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli istituti stessi in forza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi	*per memoria*
311	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; R. decreto 17 aprile 1918, n. 596; R. decreto 25 maggio 1919, n. 1221; R. decreto 28 settembre 1919, n. 1976, e R. decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
		551,740.60
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.	
312	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	572,226.80
313	Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
314	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di L. 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286, di estinzione del mutuo di L. 8,800,000 di cui all'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, e del mutuo di L. 22,500,000 di cui al R. decreto 11 marzo 1923, n. 584	1,895,741.65
315	Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	10,000,000 —
316	Ricupero dai Comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il Comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908. n. 286)	600,000 —
317	Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
318	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	44,812,817.50
319	Rimborso dal Governo della Somalia Italiana per estinzione del debito di L. 570,527.82 anticipate dal Tesoro (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241) (7ª delle otto rate)	71,315.97
320	Annualità di estinzione dell'anticipazione di L. 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704; 2ª delle 15 annualità)	289,026.87
321	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli istituti sovventori di mutui (art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
322	Rimborso al Tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
323	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
324	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160)	400,000 —
325	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	*per memoria*
326	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819 . . .	*per memoria*
327	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, da devolversi fino alla concorrenza di annue L. 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di L. 160,000,000 (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di L. 40,000,000 da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881	11,800,000 —
328	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del R decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 . .	3,000,000 —
329	Maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
330	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
331	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) .	633,750 —
332	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
333	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	*per memoria*
334	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	*per memoria*
		77,184,412.44
	ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI. PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.	
335	Anticipazione delle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	*per memoria*
336	Anticipazione dalle provincie di Novara, di Venezia e di Ferrara per l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e R. decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 352)	*per memoria*
		—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
337	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	800,000 —
338	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . .	680,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
339	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni exademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382)	*per memoria*
340	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,000,000 —
341	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
342	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
343	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 —
344	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
345	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545	*per memoria*
		2,512,901.34
	EMISSIONI DI MONETE.	
346	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
347	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da L. 2 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
		—
	RICUPERI DIVERSI.	
348	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	119,662.48
349	Ricuperi da Enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188; 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
350	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e art. 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	*per memoria*
351	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	*per memoria*
352	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 —
353	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	141,319.99
354	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria III — Movimento di capitali	50,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
355	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2)	*per memoria*
356	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
		610,982.47
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
357	Interessi di titoli del Debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso	4,040.60
358	Interessi di titoli del Debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	50,770.50
359	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli del Debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119,40
360	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925	4,950,600 —
361	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925	5,113,600 —
362	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Palermo corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925	3,818,555 —
363	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200 —
364	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	100,000 —
365	Contributo dei Comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, numero 206)	48,530,269.15
366	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria IV — Partite di giro	*per memoria*
		62,669,204.65

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Redditi patrimoniali dello Stato	86,926,534.82
Contributi:	
Imposte dirette	4,671,500,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	2,905,130,000 —
Imposte indirette sui consumi	2,691,950,000 —
Monopoli industriali	3,221,880,000 —
Chinino di Stato	23,500,000 —
Lotto	400,000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	126,000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	30,000,000 —
Proventi dei servizi postali, telegrafici e telefonici	868,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Proventi di servizi pubblici minori	119,591,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	417,859,639.92
	Entrate diverse	1,407,211,800.55
	Totale della categoria I della parte ordinaria	16,969,548,975.29
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	14,376,451.80
	Entrate diverse	110,700,193.68
	Alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra	300,000,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	425,076,645.48
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	250,000,000 —
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	2,420,000 —
	Accensione di debiti	1,153,690,294.89
	Riscossione di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	77,184,412.44
	Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Partite che si compensano nella spesa	2,512,091.34
	Emissioni di monete	—
	Ricuperi diversi	610,982.47
	Totale della categoria III	1,236,970,331.74
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,912,046,977.22
	Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	18,881,595,952.51
	Categoria IV. — Partite di giro	62,669,204.65
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Parte ordinaria	16,969,548,975.29
	Parte straordinaria	425,076,645.48
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	250,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,236,970,331.74
	Totale dell'entrata reale	18,881,595,952.51
	Categoria IV. — Partite di giro	62,669,204.65
	Totale generale	18,944,265,157.16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

	Parte ordinaria — Entrate spese effettivo	PARTE STRAORDINARIA				INSIEME				Partite di giro	Totale generale (Colonne 9 e 10)
		Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale (Colonne 2, 3 e 4)	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spesa:											
Ministero delle finanze	7,086,503,190.76	1,887,902,712.28	»	1,236,623,178.26	3,124,525,890.54	8,974,408,903.04	»	1,236,623,178.26	10,211,032,081.30	13,937,735.50	10,224,969,816.80
Ministero della giustizia e degli affari di culto	351,041,900 —	54,128,432 —	»	»	54,128,432 —	405,170,332 —	»	»	405,170,332 —	»	405,170,332 —
Ministero degli affari esteri	493,335,300 —	73,138,000 —	»	»	73,138,000 —	571,473,300 —	»	»	571,473,300 —	»	571,473,300 —
Ministero delle colonie	216,690,700 —	80,974,600.28	»	9,000,000 —	89,974,600.28	297,665,300.28	»	9,000,000 —	306,665,300.28	»	306,665,300.28
Ministero dell'istruzione pubblica	972,311,8[illegible]8.55	181,863,379.87	»	632,739.96	182,496,119.83	1,154,175,198.42	»	632,739.96	1,151,807,938.38	48,530,269.15	1,203,338,207.53
Ministero dell'interno	253,620,110 —	92,542,549.98	»	71,611.57	92,614,161.55	346,162,659.98	»	71,611.57	346,234,271.55	»	346,234,271.55
Ministero dei lavori pubblici	277,313,200 —	335,000,000 —	250,000,000	10,000 —	1,085,010,000 —	1,112,313,200 —	250,000,000 —	10,000 —	1,362,323,200 —	»	1,362,323,200 —
Ministero delle comunicazioni	901,391,945 —	119,266,006.46	»	6,445,241.48	125,711,247.94	1,020,657,951.46	»	6,445,241.48	1,027,103,192.94	201,200 —	1,027,304,392.94
Ministero della guerra	1,813,753,000 —	313,831,546.88	»	2,400,000 —	316,231,546.88	2,127,585,446.88	»	2,400,000 —	2,129,985,446.88	»	2,129,985,446.88
Ministero della marina	934,649,400 —	45,350,600 —	»		45,350,600 —	980,000,000 —	»	»	980,000,000 —	»	980,000,000 —
Ministero dell'economia nazionale	181,946,959.41	45,196,073.63	»	35,166,744.76	80,362,818.39	227,143,033.04	»	35,166,744.76	262,309,777.80	»	262,309,777.80
	13,487,561,423.72	3,729,193,901.38	250,000,000	1,290,349,516.03	5,269,543,417.41	17,216,755,325.10	250,000,000 —	1,290,349,516.03	18,757,104,841.13	62,669,204.65	18,819,774,045.78
Entrata	16,969,548,975.29	425,076,645.48	250,000,000	1,236,970,331.74	1,912,046,977.22	17,394,625,620.77	250,000,000 —	1,236,970,331.74	18,881,595,952.51	62,669,204.65	18,944,265,157.16
Avanzo	+ 3,481,987,551.57	»	»	»	»	+ 177,870,295.67	»	»	+ 124,491,111.38	»	+ 124,491,111.38
Disavanzo	»	— 3,304,117,255.90	»	— 53,379,184.29	— 3,357,496,440.19	»	»	— 53,379,184.29	»	»	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1232.

LEGGE 14 giugno 1925, n. 938.

Riforma della legislazione marittima in materia di assistenza, salvataggio e urto di navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Assistenza e salvataggio delle navi.

Art. 1.

L'assistenza ed il salvataggio delle navi in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e del prezzo di passaggio, sono regolati dalle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizio.

Art. 2.

Qualunque fatto di assistenza o salvataggio che abbia avuto un utile risultato, dà diritto ad un'equa remunerazione.

Se il soccorso prestato rimanga senza risultato, al soccorritore spetterà soltanto il risarcimento dei deterioramenti eventualmente subiti, senza colpa di lui, dalla nave nelle operazioni di soccorso.

Art. 3.

Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, malgrado la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa, non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 4.

Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possono essere considerati come lo adempimento del contratto di rimorchio.

Art. 5.

Un compenso è dovuto anche nel caso in cui l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti allo stesso proprietario.

Art. 6.

L'ammontare del compenso o del risarcimento è fissato per accordo tra le parti o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Nel medesimo modo sarà determinata la proporzione in cui il compenso o il risarcimento dovrà essere ripartito fra i salvatori.

Art. 7.

Ogni convenzione di assistenza o di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa reputi che le condizioni convenute non siano eque.

In tutti i casi, allorchè sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorchè il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.

Art. 8.

Il compenso è fissato dall'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, prendendo per base:

a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti ed i rischi di responsabilità ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;

b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.

Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6 comma secondo.

L'autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso per loro colpa necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.

L'autorità giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformità del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sarà quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

Art. 9.

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo all'assistenza ed al salvataggio hanno diritto ad una equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 10.

L'azione per il pagamento del compenso si prescrive col decorrere di due anni dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

Art. 11.

La ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio tra il proprietario della nave, il capitano e le persone dell'equipaggio è regolata dalle norme contenute nell'articolo 138 del Codice per la marina mercantile.

E' nulla ogni convenzione che abbia per iscopo di privare le persone dell'equipaggio, esclusi il capitano e gli ufficiali di bordo, dal diritto di partecipare complessivamente, al premio di salvataggio, in una proporzione inferiore al quarto dell'intiero ammontare di esso.

Art. 12.

Nessun diritto al compenso di assistenza e salvataggio compete, salvo convenzione contraria, all'equipaggio di una nave, la quale sia armata ed equipaggiata all'unico scopo di prestare soccorso alle navi in pericolo o di esercitare l'industria dei recuperi.

Art. 13.

Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeg-

geri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni a tale disposizione.

Art. 14.

Gli articoli 120, 121 e 127 del Codice per la marina mercantile sono abrogati.

Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Art. 15.

Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

« Art. 660. — Se l'urto è fortuito, o se è dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti.

« Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto ».

« Art. 661. — Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa ».

« Art. 662. — Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità delle colpe rispettivamente commesse; tuttavia, se, attese le circostanze, non si può determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali.

« I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri e d'altre persone che si trovano a bordo, sono sopportati dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

« Le navi in colpa sono tenute, solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

« Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza della somma distribuibile ».

« Art. 663. — La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio ».

« Art. 664. — Avvenuto un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

« E' egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ove trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta.

« Il proprietario della nave non è responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni ».

« Art. 665. — Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un'altra nave, sia alle persone e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto ».

Art. 16.

L'art. 923 del Codice di commercio è modificato come segue:

« Art. 923. — Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e con il decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune ».

Art. 17.

L'art. 385 del Codice per la marina mercantile è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 385. — Il capitano, il quale omette, quando ciò non esponga a grave pericolo la nave, l'equipaggio, ed i passeggeri, di prestare assistenza alle persone, anche nemiche, trovate in mare in pericolo di vita, è punito con multa da L. 1000 a 2000 e può inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.

« Alla stessa pena soggiace il capitano, il quale, nel caso di urto della sua con altra nave, omette nelle condizioni suindicate, di prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri, e di far conoscere sempre nei limiti del possibile, all'altra nave il nome ed il porto d'iscrizione della sua nave, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta ».

Art. 18.

Le norme contenute nella presente legge si riferiscono anche alla navigazione lacuale e fluviale, in quanto siano applicabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1233.

LEGGE 4 giugno 1925, n. 952.

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1234.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 968.

Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, separandolo dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, separandolo dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 958.

Istituzione di una Commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari;
Veduto il regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
Ritenuta l'opportunità di coordinare l'azione dell'Amministrazione sanitaria con quella dell'Amministrazione scolastica nel campo dell'igiene e dell'assistenza scolastica e dell'igiene pedagogica;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica.

Art. 2.

La Commissione dà parere:

1° sull'organizzazione della vigilanza sanitaria nelle scuole pubbliche e private, e sui relativi provvedimenti, demandati alla competenza del Ministero dell'interno, previo concerto col Ministro per la pubblica istruzione, a termine dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

2° sui provvedimenti predisposti di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, allo scopo di coordinare e disciplinare l'azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica e di promuovere l'organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi del genere;

3° sui provvedimenti diretti a coordinare l'opera dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari comunali nel campo della vigilanza e dell'assistenza sanitaria scolastica, e a promuovere la collaborazione delle scuole e dei patronati scolastici nella lotta contro le malattie sociali, mediante la propaganda fra i maestri, l'insegnamento delle norme di igiene agli scolari, il riconoscimento degli alunni deboli e predisposti alle malattie e la loro assistenza.

La Commissione dà, inoltre, parere sulle questioni sottoposte al suo esame dai Ministri interessati e fa studi e proposte in materia di igiene ed assistenza scolastica e di igiene pedagogica.

Art. 3.

La Commissione è composta dal direttore generale dell'istruzione primaria, dal direttore generale dell'istruzione media, dal direttore generale della sanità pubblica, o da un loro delegato, e da due professori titolari di igiene, scelti, l'uno dal Ministro per l'interno e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione.

I membri di nomina ministeriale durano in carica 3 anni.

La Commissione ha due segretari: l'uno designato dal Ministro per l'interno e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione.

La Commissione ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

La Commissione nomina nel suo seno il proprio presidente e si riunisce di regola, in sessione ordinaria, due volte l'anno, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno.

Art. 5.

Per la legalità delle adunanze, si richiede l'intervento di almeno tre commissari.

In caso di assenza del presidente, ne esercita le funzioni il commissario, che, all'uopo, la Commissione designerà volta per volta.

I partiti si prendono a maggioranza e sempre a voti palesi.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

La spesa pel funzionamento della Commissione e della segreteria, sarà a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1236.

REGIO DECRETO 26 aprile 1925, n. 971.
Esecuzione dell'Accordo italo-svizzero per il pascolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-svizzero per il pascolo, firmato a Roma il 12 novembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 171. — CASATI.

Arrangement entre l'Italie et la Suisse pour le pacage.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, ayant reconnu l'opportunité de conclure un Arrangement pour le pacage, en conformité de l'article 17 du Traité italo-suisse du 27 janvier 1923, les soussignés:

Gr. off. SATURNO CORRADINI, v. directeur général des Douanes au Ministère des finances;
Comm. prof. NELLO FOTTICCHIA, inspecteur général de l'Agriculture au Ministère de l'economie nationale;
Comm. dr. CARLO BISANTI, directeur chef du service vétérinaire au Ministère de l'intérieur;
Comm. comte GUIDO VIOLA di Campalto, conseiller de légation au Ministère des affaires étrangères:

pour le Gouvernement italien;

dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs sont convenus de ce qui suit:
Prof. dr. MAURICE BÜRGI, chef de l'Office vétérinaire fédéral à Berne;
Monsieur JEAN VONMOOS, conseiller national à Remüs;
Monsieur ELVEZIO TARCHINI, directeur du IV Arrondissement des douanes à Lugano;

pour le Conseil Fédéral suisse.

A) — *Echange d'informations sanitaires.*

Art. 1.

Les maladies contagieuses affectant les animaux, au sujet desquelles il y a lieu à information périodique, sont les suivantes:

Peste bovine,
Péripneumonie contagieuses,
Fièvre aphteuse,
Morve,
Dourine,
Maladies infectieuses du porc (rouget, peste, septicémie).

La communication des avis s'étend du côté italien aux provinces de Trento, Sondrio, Como, Novara et Torino et du côté suisse aux Cantons des Grisons, Tessin et Valais et a lieu par les Autorités compétentes des deux Pays.

Les informations relatives aux maladies des animaux seront fournies périodiquement (au moins tous les quinze jours) par l'échange direct de bulletins sanitaires. Seule l'apparition de la fièvre aphteuse devra être annoncée, pendant la période du 15 avril au 30 juin du côté italien, et du 15 août au 30 septembre du côté suisse, dans le plus bref délai et autant que possible par télégramme ou par téléphone.

B) — *Pacage de saison (estivage et hivernage).*

Art. 2.

Le bétail italien sera admis aux pâturages dans les régions suivantes:

Vallées de Moutier, de Poschiavo, de Bergell, de Misox et de Calanca, de Bedretto (S. Giacomo), de la Morobbia (Jorio), de Colla, ainsi que dans les zones frontières du Saint Bernard, du Simplon et de la Furca.

Le bétail suisse sera admis au pâturage en Italie dans les zones limitrophes de la frontière.

Les formalités suivantes seront à remplir:

1. — Les animaux doivent être inscrits, vingt jours avant le départ, auprès du syndic de la commune où ils séjournent.

L'inscription doit indiquer:

a) nom, prénom et domicile du propriétaire des animaux;
b) espèce;
c) nombre des animaux de chaque espèce;
d) lieu où séjournent les animaux au moment de l'inscription;
e) commune et pâturage de destination;
f) chemin que les animaux ont à parcourir rejoindre le pâturage auquel ils sont destinés et mode de transport (à pied, voie ferrée, etc.);
g) bureau de douane par où les animaux doivent entrer dans le pays de destination.

La demande, signée par le syndic, est immédiatement envoyée à la Préfecture.

2. — Après avoir reçu les demandes, le Préfet délègue le vétérinaire d'Etat, ou le vétérinaire spécialement désigné à cet effet par l'Etat, dans la localité où se trouvent les animaux destinés au pacage.

3. — Le vétérinaire d'Etat, ou spécialement désigné par l'Etat à cet effet, doit visiter chaque animal et s'assurer que tout le tropeau est indemne de maladies contagieuses et qu'il n'a pas été exposé à la contagion.

4. — A la suite de cette visite par le vétérinaire d'Etat, ou spécialement désigné à cet effet par l'Etat, le syndic délivre un certificat de provenance et de santé que le susdit vétérinaire signera aussi. Ce certificat attestera que les animaux sont indemnes de maladies contagieuses et que le territoire de la commune est, depuis 40 jours au moins, indemne de toute maladie contagieuse à allure épizootique transmissible à l'espèce ou aux espèces d'animaux pour lesquels le certificat a été délivré.

Des cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, d'exanthème coïtal et de rouget, éventuellement existants dans la commune, n'empêcheront pas la délivrance du certificat, mais devront y être signalés.

Les animaux de la même espèce, appartenant au même propriétaire et ayant la même destination, peuvent être compris dans le même certificat.

Ce certificat indiquera en plus qu'aucun foyer de fièvre aphteuse n'existe dans un rayon de quatre kilomètres autour du territoire de la commune de provenance.

Ce certificat sera établi d'après le modèle joint à la Convention et ne pourra pas être délivré plus de trois jours avant la mise en route des animaux; il sera valable pendant 10 jours, et sa validité pourra être prolongée d'une égale période à la suite d'une nouvelle visite par un vétérinaire d'Etat ou spécialement désigné par l'Etat.

5. — Chaque Etat s'engage à organiser l'inspection vétérinaire aux bureaux de douane d'entrée et à fixer les jours et les heurs de visite de manière à entraver le moins possible la circulation des animaux. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement les jours et heures de visite par l'intermédiaire des Préfets.

Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée au moment de la visite à la frontière, les animaux atteints et les animaux contaminés sont réfoulés dans le pays de provenance.

6. — Le propriétaire des animaux est tenu à remettre aux autorités douanières des deux Parties une déclaration en double expédition et signée de sa propre main, dans laquelle tous les animaux destinés à l'exportation pour le pacage doivent être mentionnés; dans cette déclaration il devra être indiqué, pour les grands animaux, l'espèce, le sexe, l'âge et éventuellement la gestation.

7. — Lorsqu'il s'agit de moutons, le syndic devra en plus déclarer dans le certificat que tous les animaux ont séjourné depuis 40 jours au moins dans le territoire de la commune; et le vétérinaire d'Etat, ou spécialement désigné à cet effet par l'Etat, devra aussi déclarer que les animaux ont été récemment tondus et qu'avant le départ on été soumis à un bain antiseptique.

Art. 3.

La visite vétérinaire des animaux pour le passage de la frontière aura lieu aux jours fixés par les Autorités compétentes des deux Parties, à la douane de sortie ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans la localité la plus rapprochée de ladite douane que les animaux ont pu réjoindre.

A cet effet le personnel vétérinaire aura la faculté de traverser la frontière.

C) — *Pacage journalier.*

Art. 4.

Le pacage journalier sur les pâturages à cheval sur la frontière ou situés à proximité de celle-ci, les animaux restant logés dans les étables de leur pays d'origine, est autorisé moyennant l'observation des prescriptions ci-après:

1. Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui se trouvent dans ces étables doivent être numérotés au moyen d'une marque métallique apposée à l'oreille gauche.

2. Ces animaux seront, au début de l'estivage, reconnus simultanément par les fonctionnaires de douane de chaque pays et visités par le vétérinaire d'Etat, ou spécialement désigné à cet effet par l'Etat, pour en constater l'état de santé.

3. Les propriétaires devront remettre au vétérinaire désignés au paragraphe précédent une attestation délivrée gratuitement par le syndic ou par l'inspecteur du bétail, déclarant qu'il n'existe dans la commune, depuis quarante jours, aucune des maladies mentionnées à l'article premier et transmissible à l'espèce à la quelle appartiennent les animaux amenés au pâturage.

Ils remettront en outre aux agents de douane un état détaillé contenant le signalement exact, y compris les numéros de marque à l'oreille, de tous les animaux qui vont au pâturage.

Le type de marque imposé dans chaque Pays sera communiqué en temps utile à l'administration de l'autre Pays.

Art. 5.

Les agents sanitaires des deux Pays sont autorisés à se rendre sur les pâturages de l'autre Pays pour y constater l'état de santé des animaux admis au pacage journalier.

D) — *Dispositions générales.*

Art. 6.

L'estivage ne pourra pas commencer avant le 15 mai et devra être terminé le 30 septembre, date à laquelle la totalités des animaux devra être rentrée dans le Pays de provenance.

Le passage de la frontière pour l'estivage aura lieu, autant que possible, du 15 mai au 30 juin.

La durée de l'hivernage reste indéterminée et le passage de la frontière pourra avoir lieu en tout temps.

Art. 7.

Il sera perçu pour les animaux soumis au régime du pacage de saison une taxe de visite sanitaire de 0 fr. 25 centimes par tête pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements et bovine, et de 0 fr. 10 centimes par tête pour le petit bétail.

Aucune taxe ne pourra être perçue pour les animaux soumis au régime du pacage journalier.

Art. 8.

Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il sera ratifié par les Gouvernements intéressés.

Il pourra être dénoncé moyennant avis donné une année à l'avance par la voie diplomatique, ou être temporairement

suspendu dans le cas où il se manifesterait des maladies épizootiques constituant un danger très grave, rendant nécessaires des mesures exceptionnelles de protection.

Fait à Rome en double expédition le 12 novembre 1924.

Signés: SATURNO CORRADINI. NELLO FOTTICCHIA. CARLO BISANTI. G. VIOLA.

Signés: Prof. BÜRGI. J. VONMOOS. TARCHINI.

ANNEXE.

Certificat de santé et de provenance pour le pacage des animaux en . . . .

N. d'ordre . . . . . .

(Valable pour les animaux isolés ou pour des troupeaux appartenant au même propriétaire ou conduits par la même personne).

Nombre de chaque espèce { Equidés . . . . / Bovins . . . . / Ovins . . . . / Caprins . . . . / Porcs . . . . } Nombre total.

Signalement . . . .
Signes particuliers . . . .
Nom, prénom et domicile du propriétaire . . . . . .
Nom, prénom et domicile du conducteur . . . . . .
Commune et localité de provenance . . . .
Commune et localité de destination . . . .
Chemins à parcourir jusqu'au bureau de douane du Pays de destination . . . .
Bureau de douane par lequel les animaux doivent pénétrer dans les Pays de destination . . . .

On déclare que les animaux ci-dessus sont sains, qu'ils proviennent d'une commune remplissant les conditions spécifiées dans la Convention italo-suisse de . . . . (1).

Le présent certificat est valable pour 10 jours.

Date du certificat . . . . . . } (Sceau de la Mairie)
Jour de l'échéance . . . . . . }

LE VÉTÉRINAIRE . . . .

LE SYNDIC . . . .

Le Vétérinaire soussigné, de l'Etat ou spécialement désigné à cet effet par l'Etat, certifie avoir visité les animaux ci-dessus et les avoir reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.

LE VÉTÉRINAIRE . . . .

(Date)

Le Vétérinaire soussigné, de l'Etat ou spécialement désigné à cet effet par l'Etat, aux termes de l'article 2 par. 4 de l'Arrangement, déclare que la validité du présent certificat est prolongés de 10 jours.

LE VÉTÉRINAIRE . . . .

(Date)

Le présent certificat est régulier et authentique. Les animaux sont arrivés sains à la frontière.

(Date)
(Timbre du vétérinaire à la frontière)

LE VÉTÉRINAIRE FRONTIÈRE . . . .

(1) Lorsqu'il s'agit de moutons il devra être déclaré que tous les animaux ont séjourné depuis 40 jours au moins, dans le territoire de la commune et qu'ils ont été récemment tondus et soumis, avant le départ, à un bain antiseptique.

Protocole finale.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement pour le pacage, conclu à la date de ce jour entre l'Italie et la Suisse, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

1. — Les propriétaires du bétail italien conduit aux pâturages suisses seront tenus à verser au bureau de douane d'entrée, en sus des taxes prévues par l'art. 7, trois francs pour chaque tête de gros bétails et 0.40 fr. pour chaque tête du petit bétail, en faveur du fonds fédéral des épizooties, à titre de prime d'assurance contre l'abatage qui pourrait être ordonné, en cas de fièvre aphteuse, par l'Autorité, en application des dispositions sanitaires internes de la Suisse.

En cas d'abatage dans les conditions précitées, la Confédération indemnisera le propriétaire du bétail abattu conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les épizooties.

2. — La quarantaine, à laquelle le bétail amené au pacage sera soumis, s'effectuera normalement au lieu de destination dans une partie du pâturage désignée par l'Autorité sanitaire.

3. — Il sera consenti le transit du bétail italien conduit par la route du S. Bernard directement, sans arrêt en territoire suisse, dans la zone neutre du Faucigny.

Ce bétail devra être escorté du même certificat d'origine prévu pour les animaux destinés au pacage.

4. — Pendant la durée du présent Arrangement le deux Parties contractantes s'engagent à favoriser au point de vue sanitaire, et autant que possible, le trafic du bétail selon les nécessités de chaque Pays.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Arrangement auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition à Rome le 12 novembre 1924.

Signés: SATURNO CORRADINI. NELLO FOTTICCHIA. CARLO BISANTI. G. VIOLA.

Signés: Prof. BÜRGI. J. VONMOOS. TARCHINI.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1237.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 977.

Modificazioni al procedimento per l'appalto di rivendite di generi di privativa ad asta pubblica e soppressione del diritto dell'Amministrazione alla revisione del canone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione di questo decreto i comma 2° e 3° dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

« Nella scheda segreta l'Amministrazione ha facoltà di prefissare oltre il limite minimo anche quello massimo di aumento percentuale sul canone legale.

« Le offerte inferiori al minimo o superiori al massimo non sono valide.

« La rivendita è definitivamente aggiudicata ad unico incanto, anche quando vi sia un solo offerente, a colui che abbia fatta l'offerta migliore entro i limiti suddetti ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1925 è abrogato il comma 3° dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 178. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1238.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 978.

Concorso per l'ammissione a n. 20 posti di vice-segretario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente della Corte dei conti è autorizzato ad effettuare un pubblico concorso per l'ammissione a n. 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo A) della Corte stessa.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo suddetto viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso medesimo assunti in servizio.

I vincitori del predetto concorso potranno ottenere la nomina in ruolo al grado di vice segretario, dopo compiuto, con la qualifica di volontario, il periodo di prova, di cui all'art. 1 del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, ma con riserva di anzianità rispetto a coloro che conseguiranno posteriormente il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo, ai termini delle disposizioni citate nel precedente comma, e che dovranno precederli nel ruolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 179. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1239.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 929.

Cambiamento di nomi di alcune unità del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 aprile 1905, n. 138;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Regie navi dragamine « Abastro » e « Meteo » assumono rispettivamente i nomi di « Cotrone » e « Vieste », e il Regio rimorchiatore « Vieste » cambia il suo nome con la caratteristica « N. 96 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 134. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1240.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 904.

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza per il personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza.

N. 904. R. decreto 4 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1241.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 905.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche municipali di Brescia.

N. 905. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche municipali di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 aprile 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castelvetrano (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

L'azione deficiente svolta dall'Amministrazione comunale di Castelvetrano, e l'attuale atteggiamento della stessa, accentuando le animosità fra i partiti, hanno determinato nell'ambiente locale un profondo fermento, che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni, le quali minacciano di ripetersi in caso di convocazione del Consiglio.

Poichè ogni tentativo di conciliazione fra le parti in contrasto, esperito dalla autorità politica locale, è riuscito infruttuoso, mentre la tensione degli animi rappresenta una grave minaccia per il mantenimento dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Annibale Orani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANULE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.

Autorizzazione agli Istituti di emissione ad elevare l'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1914, numero 1284, convertito nella legge del 30 aprile 1916, n. 528;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, gli Istituti di emissione sono autorizzati ad elevare l'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero nella misura seguente:

al 3 per cento per i depositi dei privati;

fino al 3.50 per cento per i depositi degli Istituti ed Enti morali;

fino al 4 per cento per i depositi degli Istituti di credito e delle Casse di risparmio ordinarie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1925.

Norme per l'ordinamento e il funzionamento delle Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Le Casse comunali di credito agrario di cui nell'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, sono amministrate da Consigli composti secondo le norme contenute nell'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825. Esse oltre alle operazioni dirette di credito agrario compiute a norma del testo unico approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, e del relativo regolamento possono funzionare come sezioni o agenzie dell'istituto di credito agrario creato con legge speciale e operante nella zona di azione della Cassa.

Art. 2.

Le Casse comunali di credito agrario sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, il quale la esercita secondo le disposizioni del citato art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa sottoporrà entro due mesi dalla nomina all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale un regolamento interno nel quale saranno stabilite le norme occorrenti per l'ordinamento, il funzionamento e le operazioni della Cassa.

Roma, addì 18 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO COMMISSARIALE 26 maggio 1925.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica di firmare tutti i provvedimenti assegnati alla competenza del Commissario.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 632;
Visto il R. decreto 14 maggio 1925;

Decreta:

Articolo unico.

S. E. il generale di divisione cav. Alberto Bonzani, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, è delegato a firmare tutti i provvedimenti assegnati alla competenza del sottoscritto, in base al R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62.

Egli è delegato inoltre ad intervenire al Consiglio dei Ministri nonchè alle sedute del Senato e della Camera dei deputati, in rappresentanza del sottoscritto, tutte le volte che si tratteranno affari inerenti alla materia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il Commissario: MUSSOLINI.

)ISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Ordinanza di sanità marittima n. 7.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

)nstatata la comparsa del colera nei porti della Presidenza di ıs, del Bengala e della Birmania (Indie inglesi);
)eduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del)nnaio 1912;
)eduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. de- 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

) provenienze dai porti della Presidenza di Madras, del Ben- e della Birmania sono sottoposte alle disposizioni contro il co- contenute nell'ordinanza di sanità marittima n 10 del 1° settembre 1907.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati u esecuzione.

Roma, addì 14 giugno 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 8.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nell'Isola di Syra (Arcipelago Greco);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dall'Isola di Syra sono sottoposte alle disposizioni contro la peste contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 17 giugno 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 138

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	126 05	Belgio	125 15
Londra	130 761	Olanda	10 83
Svizzera	523 28	Pesos oro (argentino)	24 70
Spagna	391 —	Pesos carta (argent.)	10 85
Berlino	6 39	New-York	26 936
Vienna (Shilling)	3 81	Russia	—
Praga	79 40	Belgrado	46 25
Dollaro canadese	26 80	Budapest	0 03785
Romania	11 75	Oro	519 74

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 30
	3.50 % » (1902)	69 25
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	90 625
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 275

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Licenziamento dall'impiego.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo;
Considerato che l'allievo commesso Cosenza Francesco all'atto dell'ammissione in servizio non aveva il requisito della buona condotta;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina;
Visto l'art. 54 del R. decreto n 2960 del 30 dicembre 1923;

Decreta:

Cosenza Francesco, allievo commesso nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi. a Napoli, con lo stipendio in organico di L. 1866,66, più L. 1200 (R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770), più L. 960 (art. 3 legge n. 1116 del 22 agosto 1922), L. 4026.66 in tutto, è licenziato dall'impiego dall'8 febbraio 1924, perchè all'atto della sua assunzione in servizio non aveva il requisito della buona condotta tassativamente prescritto dall'art. 2 lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1924.

Il Ministro: CIANO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di gennaio 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	62,965	32,102	30,863	311,004	208,772
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	62,965	32,102	30,863	311,004	208,772
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,338,638
Somme complessive	10,875	27,273,416	19,971,184	7,302,232	124,115,625	96,547,410

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	370,648,295.71	—	370,648,295.71	286,546,630.67	84,101,665.04
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	370,648,295.71	—	370,648,295.71	286,546,630.67	84,101,66[illegible]
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366.48	29,843,748,216.91	9,805,671,14[illegible]
Somme complessive	37,856,015,443.62	2,164,052,218.57	40,020,067,662.19	30,130,294,847.58	9,889,772,81[illegible]

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	[illegible]
Mese di gennaio	—	711	59	652	3,390	
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	
Somme totali dell'anno in corso	—	711	59	652	3,390	
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	
Somme complessive	402	64,199	25,532	38,667	232,952	

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	2,898,165.55	—	2,898,165.55	2,288,912.06	609,253
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	2,898,165.55	—	2,898,165.55	2,288,912.06	609,253
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	32,436,339.79
Somme complessive	162,383,967.46	2,341,176.69	165,725,144.15	132,679,550.87	33,045,593.78

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di gennaio	1,834	1,561	273	2,688	5,495,163.35	2,759	4,195,082.62	1,300,080.73
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	1,834	1,561	273	2,688	5,495,163.35	2,759	4,195,082.62	1,300,080.73
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472,109.82
Somme complessive .	402,294	265,978	136,316	1,723,841	1,210,697,909.51	2,462,391	1,135,925,718.96	74,772,190.55

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di gennaio	1,049	7,805,930.89
Mesi precedenti	—	—
Somme dell'anno in corso. . .	1,049	7,805,930.89
i 1876-1924	553,567	1,095,993,682.42
Somme complessive	554,616	1,103,799,613.31

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di gennaio	165
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	165
Anni 1909-1924	4,707,233
Somma complessiva . . .	4,707,398

Rimasti in corso N. 165,055

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
gennaio.	—
cedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
5-1924	7,753,668.51
Somme complessive . . .	7,753,668.51

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di gennaio.	6,404	61,819,217.24
Mesi precedenti	—	—
Somme dell'anno in corso . .	6,404	61,819,217.24
Anni 1890-1924	2,051,876	5,897,104,487.51
Somme complessive	2,058,280	5,958,923,704.75

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 723;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo *A*) dell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso, sarà corrisposto un assegno mensile di lire cinquecento.

La nomina a vice segretario sarà fatta con la riserva d'anzianità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 723.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono e non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto i seguenti documenti:

1° domanda in competente carta da bollo;

2° atto di nascita. Sono esclusi dal concorso i minori degli anni 18 e coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato penale;

6° certificato medico;

7° certificato di esito di leva;

8° diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma finale rilasciato dall'Istituto di Scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale Istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri, o la laurea in Scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al detto riconoscimento;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

10° ricevuta comprovante il versamento ad un Ufficio del registro della somma di L. 50, per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Gli esami scritti avranno luogo entro il mese di ottobre in Roma nei giorni che verranno indicati con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto amministrativo.
4. Economia politica e scienza delle finanze.
5. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale.
6. Diritto commerciale.
7. Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.
8. *a*) Legge elettorale politica;
   b) Leggi sulla stampa;
   c) Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;
   d) Ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;
   e) Attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale;
   f) Legge sul contenzioso amministrativo;
   g) Legge sui conflitti di attribuzione;
   h) Legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
   i) Ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
   k) Leggi e regolamenti di Pubblica sicurezza;
   l) Nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica;
   m) Leggi sulle opere pubbliche;
   n) Leggi sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;
   o) Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
   p) Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e relativo regolamento;
   q) Linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
   r) Disposizioni legislative per la protezione e l'assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra.
9. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Il Prefetto Capo dell'Ufficio del Personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.